collegamento fl@sh SIULP

del 14 giugno 2025

Siglato l'accordo per la definizione delle procedure di attuazione del congedo e riposo solidale

Venerdì 13 giugno alle ore 12.00, presso la "Sala Europa" dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, si è svolto l'incontro finalizzato alla condivisione e sottoscrizione dell'Accordo per l'attuazione del congedo e riposo solidale di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, come modificato dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025,n. 53, recante il "Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile".

Ricordiamo che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica24 marzo 2025, n. 53, ha sostituito il comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, ampliando, per il personale della Polizia di Stato, fino alla qualifica di Commissario capo ed equiparate, la platea dei beneficiari per i quali è possibile richiedere la fruizione del "Congedo e riposo solidale".

A seguito della novella introdotta, è possibile beneficiare dell'istituto in argomento per assistere le seguenti categorie di familiari che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:

- figli (minorenni e maggiorenni) conviventi e non conviventi;
- coniuge convivente o convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- genitori conviventi;
- genitori non conviventi affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Le tipologie di condizioni di salute e relative terapie devono essere documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da una struttura con essa convenzionata.

L'articolo 17 prevede la possibilità di cedere e di ricevere il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni e le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Restano immutate le ulteriori previsioni contenute nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e, in particolare, quelle del comma 2, laddove si prevede che la cessione avviene a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile; avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto Presidenziale n. 53 del 2025.

L'accordio integrativo stipulato tra Amministrazione e Sindacati, prevede che la cessione del congedo e riposo solidale può avvenire:

- attraverso il sistema centralizzato a gestione informatizzata realizzato presso il Servizio affari generali della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
- in forma diretta con le modalità descritte nell'articolo l, comma 2, lettere b), c) e d), dell'Accordo per la definizione delle procedure per l'attuazione dell'istituto del congedo e riposo solidale di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sottoscritto dalle parti in data 30 giugno 2022.

La procedura per le richieste resta quella definita dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 2 dell'accordo già sottoscritto dalle parti in data 30 giugno 2022.

L'interessato deve allegare all'istanza adeguata certificazione comprovante la necessità di cure costanti o la presenza di patologie gravi che richiedono terapie salvavita, entrambe documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.

Ai fini di un'equa e uniforme valutazione delle esigenze assistenziali sottese alle istanze di congedo solidale presentate è necessario che l'attestazione sia rilasciata compilando l'apposito modulo allegato alla circolare esplicativa del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, a firma del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Le istanze di congedo solidale, attive e passive, sono presentate utilizzando appositi moduli allegati all'accordo.

In quanto compatibili continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, dell'Accordo sottoscritto dalle parti in data 30 giugno 2022.

19° Corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato - Riduzione della durata del corso

L'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha comunicato che, a seguito della promulgazione della legge 4 aprile 2025, n. 42 recante "Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze Armate nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", con decreto del Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza prot. 14856 del 3 giugno 2025, la data di termine del "19° Corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato" è stata rideterminata al 27 gennaio 2026.

Detrazione spese di ristrutturazione della prima casa sostenute dal coniuge non proprietario

A beneficio di quanti ci hanno chiesto chiarimenti, si precisa che il coniuge ha diritto al Bonus ristrutturazioni come tutti i familiari conviventi con il proprietario dell'immobile, anche se non è proprietario dell'abitazione, purché ne abbia un titolo di godimento (bisogna essere conviventi con il proprietario, comproprietari o titolari di altro diritto di godimento) e sostenga in prima persona la spesa da detrarre.
Occorre, dunque, che il familiare convivente con il proprietario della casa sostenga effettivamente le spese di ristrutturazione con pagamento tracciabile e conservi la relativa fattura a sé intestata e potrà beneficiare la detrazione (che per i lavori sulla prima casa nel 2025 resta pari al 50%, scendendo di aliquota per le altre abitazioni).
Dal bonifico parlante devono risultare le consuete voci:

- causale del versamento, con specifico riferimento alla norma agevolativa (per le ristrutturazioni edilizie, la dicitura deve riportare l'articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
- codice fiscale del beneficiario delle detrazioni;
- codice fiscale o la partita IVA del destinatario del pagamento.
- Il fatto che il conto corrente da cui è effettuato il pagamento sia personale o cointestato non è rilevante. In altri termini, il coniuge può effettuare il pagamento anche da un conto personale.

Adeguamenti retributivi nuove indennità e conguaglio rivalutazione importi
Richiesta di urgente allineamento stipendiale

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 10 giugno 2025 dalla Segreteria Nazionale:
"Con riferimento a quanto disposto dai DD.PP.RR. 24 marzo 2025, n. 52 e n. 53, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile scorso e in vigore dal 3 maggio 2025, relativi ai rinnovi contrattuali per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, NoiPA, finalmente si appresta ad applicare con il cedolino di giugno 2025, unitamente all'erogazione degli arretrati maturati, sul parametro stipendiale, da gennaio 2024 a maggio 2025 tramite emissione speciale.
Tuttavia, siamo a segnalare con la massima urgenza che, nonostante tali importanti aggiornamenti, permangono delle significative criticità relative al mancato adeguamento delle nuove indennità e conseguente conguaglio delle rivalutazioni di quelle già esistenti, atteso che nulla è stato esplicitato in tal senso. È chiaro che, in un contesto di rinnovi contrattuali volti a riconoscere il giusto valore al personale, tali indennità cruciali per la specificità, l'operatività e la complessità delle mansioni svolte siano una parte importante della retribuzione del personale. Chiediamo pertanto un intervento immediato e risolutivo volto all'applicazione delle corrette indennità per il personale, garantendo che le somme a conguaglio e gli arretrati vengano corrisposti nel più breve tempo possibile.
In attesa di un celere riscontro, nell'auspicio che si avviino tempestive interlocuzioni con gli Uffici deputati a tali allineamenti stipendiali, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.".

Indennità di vacanza contrattuale

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, è stato recepito l'accordo sindacali relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile".
Nel nr. 18/2025 del 1° maggio 2025 di questo notiziario, per rispondere ai quesiti pervenuti, avevamo pubblicato una tabella riassuntiva delle competenze relative agli arretrati del contratto 2022/2024, applicati dal 1° gennaio del 2025.
Oggi, con la sottostante tabella vogliamo fornire un quadro più esaustivo con riferimento agli importi dell'indennità di vacanza contrattuale relativi al periodo aprile – giugno 2025 e a quelli spettanti dal prossimo luglio fino al contratto relativo al triennio 2025 – 2027.

Gli importi dell'IVC 2025 andranno rideterminati all'atto dell'entrata in vigore del DPR del 24 Marzo 2025, n. 53 per il triennio del contrato 2022-2024 sulla base dei nuovi stipendi.

Indennità Vacanza Contrattuale 2025 - DPR 24 marzo 2025, n. 53 - contratto 2022/2024

Punto paramentrale contratto 2022/2024	195,50			0,60% stipendi Tabellari	1% stipendi Tabellari
QUALIFICHE	Parametro 01° Gennaio 2025	Stipendio Tabellare Annuo Lordo 01° Gennaio 2025 (*)	Importo Parametrale Mensile Lordo 01° Gennaio 2025	Importo Mensile Lordo IVC dal mese di aprile 2025 fino al mese di giugno 2025 (1)	Importo Mensile Lordo IVC dal mese di luglio 2025 fino al nuovo contratto (2)
Commissario capo	150,50	€ 29.422,75	€ 2.451,90	€ 14,71	€ 24,52
Commissario	148,00	€ 28.934,00	€ 2.411,17	€ 14,47	€ 24,11
Vice Commissario	136,75	€ 26.734,63	€ 2.227,89	€ 13,37	€ 22,28
Sostituto Commissario "Coordinatore"	148,00	€ 28.934,00	€ 2.411,17	€ 14,47	€ 24,11
Sostituto Commissario	143,50	€ 28.054,25	€ 2.337,85	€ 14,03	€ 23,38
Ispettore Superiore 8 anni QLF	140,00	€ 27.370,00	€ 2.280,83	€ 13,69	€ 22,81
Ispettore Superiore	137,50	€ 26.881,25	€ 2.240,10	€ 13,44	€ 22,40
Ispettore Capo	133,50	€ 26.099,25	€ 2.174,94	€ 13,05	€ 21,75
Ispettore	131,00	€ 25.610,50	€ 2.134,21	€ 12,81	€ 21,34
Vice Ispettore	124,75	€ 24.388,63	€ 2.032,39	€ 12,19	€ 20,32
Sovrintendente Capo "Coordinatore"	131,00	€ 25.610,50	€ 2.134,21	€ 12,81	€ 21,34
Sovrintendente Capo 4 anni QLF	125,75	€ 24.584,13	€ 2.048,68	€ 12,29	€ 20,49
Sovrintendente Capo	124,25	€ 24.290,88	€ 2.024,24	€ 12,15	€ 20,24
Sovrintendente	121,50	€ 23.753,25	€ 1.979,44	€ 11,88	€ 19,79
Vice sovrintendente	116,75	€ 22.824,63	€ 1.902,05	€ 11,41	€ 19,02
Assistente Capo "Coordinatore"	121,50	€ 23.753,25	€ 1.979,44	€ 11,88	€ 19,79
Assistente Capo 5 anni QLF	117,00	€ 22.873,50	€ 1.906,13	€ 11,44	€ 19,06
Assistente Capo	116,50	€ 22.775,75	€ 1.897,98	€ 11,39	€ 18,98
Assistente	112,00	€ 21.896,00	€ 1.824,67	€ 10,95	€ 18,25
Agente scelto	108,50	€ 21.211,75	€ 1.767,65	€ 10,61	€ 17,68
Agente	105,25	€ 20.576,38	€ 1.714,70	€ 10,29	€ 17,15
NOTE					

(1) A partire dal mese di aprile 2025 - fino al 30 giugno 2025 - (IVC Contratto 2022-2024) ai dipendenti pubblici verrà riconosciuto un incremento dello 0,60% dello stipendio tabellare.

(2) Dal 1° luglio 2025, invece, l'indennità sarà aumentata all'1,00% dello stipendio tabellare. (IVC contratto 2022-2024)

Ritardo nell'aggiornamento della piattaforma NOIPA e mancato adeguamento del cuneo fiscale
Richiesta chiarimenti urgenti

Riportiamo il testo della nota del Dipartimento inviata il 12 giugno 2025, in risposta alla richiesta di chiarimenti della Segreteria Nazionale il cui testo è stato pubblicato nel numero 15/25 dell'11 aprile 205 di questo notiziario:
"Con riferimento alla nota prot. n. 4.23/388/FR/2025 del 10 aprile u.s., la Direzione Centrale per i servizi di ragioneria – evidenziando di aver fornito dettagliate informazioni agli uffici amministrativo contabili – ha rappresentato che l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art., commi 4 e 6, della Legge di bilancio 2025 avverrà, per tutto il personale amministrativo da NoiPA, nella mensilità del corrente mese di giugno.
Il beneficio di cui si tratta sarà applicato con decorrenza 1° gennaio 2025, così come stabilito dalla norma; a tutti gli interessati, pertanto, nella medesima mensilità di giugno 2025 saranno corrisposti gli arretrati spettanti".

Frequentatori del 36° corso di formazione da vice sovrintendente
sollecito ad autorizzare l'uso dell'uniforme estiva di servizio

Alcuni frequentatori del 36° Corso da Vice Sovrintendente, ci hanno segnalato che, per la fase di formazione in ambito residenziale, cioè presso gli Istituti di Formazione, in atto da oggi e fino al prossimo 13 giugno, è stato disposto l'uso dell'uniforme ordinaria estiva. E questo quando il quadro meteorologico restituisce una previsione di temperature che raggiungeranno i 35 gradi su tutta la penisola, con punte di circa 40 gradi nelle Isole.
La situazione si presenterà pertanto già dalle prossime ore par i discenti impegnati presso il CAIP di Abbasanta, dove per l'appunto sono attese condizioni climatiche estreme, e nei prossimi giorni interesserà il resto del territorio nazionale. Abbiamo per questo immediatamente interessato l'Ispettorato Scuole della Polizia di Stato, sollecitando, per quanto sarà possibile, l'autorizzazione ad indossare abbigliamento di servizio più adeguato alla calura in arrivo.

Modello ML/C in caso di infortunio “in itinere”

Con nota indirizzata al Capo della Polizia, pubblicata sul **n. 12/2025** del 22 marzo 2025 di questo notiziario, la Segreteria Nazionale aveva rappresentato alcune problematiche relative all’applicazione delle procedure per la trattazione del modello ML/C da parte dei direttori degli Uffici Sanitari Provinciali.
Al riguardo dell’argomento, l’Ufficio per le Relazioni sindacali del Dipartimento della P.S. ha fornito alcune precisazioni con la **nota N. 555/V-RS/Area 3^/01/33 prot. 0011733 del 21 maggio 2025** il cui contenuto di seguito si riporta:
“Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale di Sanità ha fornito i seguenti elementi informativi ripercorrendo le coordinate normative nonché le procedure operative relative all'oggetto.
Preliminarmente è stata richiamata l'attenzione sul concetto di infortunio sul lavoro, definito come un evento lesivo avvenuto in occasione di lavoro e originato da causa violenta.
Per quanto attiene al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per un infortunio, è condizione necessaria la sussistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la lesione occorsa.
L'infortunio in itinere costituisce una particolare fattispecie di infortunio sul lavoro che si verifica nella pubblica via durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione alla sede di servizio, ovvero durante il tragitto che collega due luoghi di lavoro, oppure ancora nel percorso di andata e ritorno verso il luogo di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio interno di mensa.
In ogni caso, è stato rappresentato che l'elemento discretivo per il riconoscimento di tale tipologia di infortunio è identificato "nella finalità di recarsi al lavoro o di ritornarne".
Nell'ambito della Polizia di Stato, il giudizio sul nesso di causa viene espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, istituito in seno al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel caso in cui il dipendente richieda il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con procedura prevista dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Nei casi in cui venga compilato il cosiddetto "Modello ML/C", disciplinato dall'art. 1880 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare (COM) – e successive modifiche, è prerogativa dei direttori degli Uffici Sanitari Provinciali con la qualifica di Primo Dirigente Medico (o di un funzionario medico incaricato) ai sensi dell'art. 44, comma I, lettera "f-bis", del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, esprimersi, ognuno per l'ambito di competenza territoriale, sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate dai dipendenti. Il Modello ML/C rappresenta una procedura più celere e semplificata rispetto alla "via ordinaria" ed ha lo scopo di garantire all'interessato l'immediato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Al riguardo, è stato rappresentato che con circolare n. 850/A.A8-2697 del 9 aprile 2020, sono state diramate puntuali indicazioni sulle procedure operative di trattazione dei "Modelli C", in particolare per quanto riguarda i casi con o senza ricovero ospedaliero iniziale (ossia entro i 10 giorni dalla data dell'evento), individuando, altresì, gli ambiti territoriali di riferimento.
La predetta circolare, infine, specifica che il cosiddetto infortunio in itinere, «non può essere trattato con la procedura del modello ML/C, poiché per il direttore dell'Ufficio/Istituto/Reparto/Centro, non avendo comandato di servizio il dipendente, viene meno la possibilità di precisare e descrivere uno degli elementi essenziali, consistente nella "qualità del servizio prestato dall'infortunato al momento dell'incidente"».
In tale evenienza, quindi, potrà essere seguita soltanto la procedura ordinaria prevista agli articoli 2 e 3 del d.P.R. n. 461/2001. Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti su situazioni specifiche relativamente alle quali le descritte indicazioni operative non hanno asseritamente trovato compiuta applicazione.”

Rivoluzione tecnologica per i controlli stradali

Dal 1° giugno diventa operativo l’utilizzo del cosiddetto "CED", acronimo di Centro Elaborazione Dati, in grado di accertare in tempo reale, attraverso un normale inserimento della targa dell’auto nella banca dati digitale, se l’auto è assicurata, se è in atto un fermo amministrativo o anche se il mezzo abbia effettuato la revisione e se sia in regola sotto ogni aspetto burocratico.
Le pattuglie di polizia stradale e carabinieri dotate di scanner digitali e dispositivi collegati direttamente al CED del Ministero dell’Interno, attraverso la verifica della targa, potranno ottenere informazioni in relazione alla copertura assicurativa, alla validità dei documenti, a eventuali provvedimenti pendenti. Tutto questo senza che il flusso della circolazione sia interrotto.
Il sistema sarà potenziato dall'operatività dei Tutor 3.0, dispositivi avanzati dotati di intelligenza artificiale e in grado di monitorare la velocità media dei veicoli lungo il percorso e segnalare in tempo reale eventuali infrazioni.
Rispetto ai modelli precedenti, infatti, grazie alla presenza di algoritmi sofisticati, i Tutor 3.0 identificano con maggiore accuratezza i mezzi in transito, anche in condizioni di visibilità potenzialmente critiche: per esempio quando i mezzi viaggiano in diagonale, nelle corsie di emergenza, tra due corsie e così via. Il miglioramento nella qualità della scansione delle immagini consente, inoltre, di identificare più facilmente le targhe anche di notte, con pioggia o nebbia.
Il meccanismo di funzionamento è semplice: all'ingresso del tratto monitorato, un sensore identifica la categoria del veicolo (auto, moto, furgone, ecc.) e cattura un'immagine, registrando data e ora del passaggio. Lo stesso procedimento avviene alla fine del tratto controllato. I dati raccolti vengono, quindi, confrontati da un sistema centrale per calcolare la velocità media del veicolo tra i due punti di rilevamento. Se la velocità risulta conforme ai limiti previsti dalla legge, i dati vengono immediatamente cancellati.

In caso di infrazione, invece, il sistema accede agli archivi della Motorizzazione e delle società di autonoleggio per identificare il proprietario o il conducente del mezzo. Dopo la verifica da parte della Polizia Stradale, viene generato e inviato telematicamente il verbale.
I Tutor, tuttavia, non si limitano a rilevare la velocità media dei veicoli, ma introducono nuove funzionalità:
- monitoraggio della velocità media e istantanea: verifica il rispetto dei limiti di velocità lungo tratte estese;
- controllo dei sorpassi dei mezzi pesanti: accerta il rispetto delle regole di sorpasso per i veicoli con peso superiore a quello consentito;
- verifica della massa dei veicoli: grazie a sensori ottici digitali e telecamere avanzate, viene controllato il peso dei mezzi pesanti in transito;
- individuazione dei veicoli contromano: un algoritmo di Intelligenza Artificiale e telecamere di nuova generazione permetteranno, entro il 2026, di rilevare auto in senso opposto, specialmente nelle gallerie più lunghe di 500 metri;
- monitoraggio delle merci pericolose: vengono segnalati i veicoli che trasportano merci pericolose su tratti non consentiti;
- rilevazione delle irregolarità nei tachigrafi: il sistema può individuare anomalie nei tempi di guida e riposo dei mezzi pesanti, garantendo maggiore sicurezza per gli autotrasportatori e gli altri utenti della strada;
- controllo sull'elusione del pedaggio: una nuova funzione aiuterà la Polizia Stradale a identificare chi tenta di evitare sistematicamente il pagamento delle tariffe autostradali.

Permessi per assistenza disabili

Un nostro iscritto chiede chiarimenti in ordine ai permessi per assistenza a famigliari diversamente abili.
Asserisce che la Madre è stata riconosciuta come portatrice di Handicap in situazione di gravità (comma 3 Art. 3 legge 104/1992) con verbale INPS.
In relazione alla possibilità di utilizzare i tre giorni di permessi 104, lo stesso chiede se l'utilizzazione dei permessi possa limitare alcune opportunità lavorative, nel senso di produrre un indesiderato esonero d'ufficio dai turni notturni o l'esclusione "de plano" dai servizi di Vigilanza ed Ordine Pubblico, anche con pernotto fuori sede come, ad esempio, le scorte Tifosi, servizi all'estero o servizi di scorta a cittadini stranieri da rimpatriare".
Appare indubitabile che, nel caso esplicitato, il collega abbia diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito anche in maniera continuativa, per assistere la madre con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno. Il diritto è previsto, a domanda, dall'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Qualora il dipendente richieda i permessi per assistere il familiare, lo stesso non può essere impegnato in attività lavorativa nella stessa giornata in cui è richiesto il permesso.
Al di fuori di questa condizione non vi sono conseguenze che discendono automaticamente dalla richiesta o dalla fruizione del beneficio in argomento.
L'esonero dai turni notturni è, invece, previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e del decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115.
Nello specifico, l'articolo 53 citato letteralmente recita *«non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni».*
Il tenore della norma evidenzia come anche l'esonero dai turni notturni non possa essere imposto d'ufficio essendo un beneficio la cui richiesta è nella facoltà del dipendente.
In relazione alla possibilità d'impiego fuori sede del dipendente interessato alla fruizione dei permessi per l'assistenza, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha osservato che l'eventuale impiego in un'attività fuori sede, che implichi l'allontanamento del dipendente per più di una giornata dalla località in cui risiede il portatore di handicap da assistere, non costituisce di per sé una limitazione al diritto a fruire dei permessi previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 104/92, qualora, però, la permanenza fuori sede non coincida con i giorni in cui l'interessato abbia richiesto di utilizzare il beneficio.
Peraltro, solo qualora il richiedente documenti l'esigenza di dover utilizzare i permessi nelle giornate coincidenti con l'attività da espletare fuori sede, l'esercizio del diritto dovrà essere garantito (Ministeriale n. 557/RS/01.12.6458 del 26 giugno 2013).
Da quando precede si evince che non esiste alcun automatismo tra la fruizione dei permessi e l'esclusione dai servizi fuori sede, in Italia e all'estero.

SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

IMU 2025: scadenze e esenzioni

Lunedì 16 giugno 2025 deve essere versato l'acconto IMU, che copre solo una parte di quanto, in linea teorica, si dovrebbe versare per tutto l'anno; martedì 16 dicembre 2025 è il giorno entro il quale si deve versare il saldo IMU, con qui si copre quanto dovuto per tutto quest'anno.
Nel caso in cui qualcuno si dovesse dimenticare di effettuare i versamenti entro queste due date, ha solo la possibilità di sanare la propria posizione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.
Oltre all'immobile adibito a prima abitazione, è previsto l'esonero dal versamento dell'IMU per gli immobili che non sono utilizzabili o disponibili, purché sia stata presentata una denuncia all'autorità giudiziaria.
L'esonero dal versamento dell'imposta è previsto per i reati indicati all'interno dell'articolo 614, comma 2, e dell'articolo 633 del Codice Penale: stiamo parlato di invasione di edifici.
Per poter beneficiare dell'esenzione IMU 2025 è necessario che il contribuente provveda a comunicare al Comune il possesso dei requisiti. Il diretto interessato, inoltre, dovrà comunicare anche il momento nel quale cessa il diritto all'esenzione.
È prevista la proroga per gli edifici divenuti inagibili a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nel 2016 e nel 2012 l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto.
Le proroghe sono state previste all'interno dei commi 750 e 768 della finanziaria di tre anni fa, la Legge n. 197/2022.
Unicamente per il Friuli-Venezia Giulia, l'IMU è stata sostituita dall'Ilia, acronimo di Imposta locale immobiliare autonoma. A partire dal 1° gennaio 2023, l'Ilia è deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo.
La base imponibile sulla quale si determina l'IMU varia a seconda della tipologia di immobile posseduto con calcoli diversi a seconda che si tratti di terreni agricoli, fabbricati, aree fabbricabili.
Per i fabbricati che sono iscritti al catasto e per i quali c'è una rendita catastale, la base imponibile di calcola rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per il coefficiente moltiplicatore.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è determinata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2025, che deve fare riferimento ai seguenti dati:

- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;
- prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.

I pagamenti possono essere effettuati con Modello F24, bollettino postale, piattaforma PagoPa.
Nel caso in cui il contribuente abbia intenzione di compensare l'IMU 2025 con altri tributi è necessario utilizzare il Modello F24. In questo caso, però, il pagamento deve necessariamente passare attraverso i canali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Se nel corso del 2024 per l'immobile si sia beneficiato di qualche riduzione d'imposta, come nel caso del comodato d'uso o delle locazioni a canone concordato, nel caso in cui il comune non dovesse disporre delle informazioni necessarie a verificare che il proprietario dell'immobile effettui il corretto versamento dell'imposta, occorre presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno.
Se la situazione dell'immobile non è cambiata rispetto agli anni precedenti, non è necessario presentare una nuova dichiarazione IMU.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 24/2025 del 14 Giugno 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123